



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

Cod. COM. 43054

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 109 del 12-11-2019

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ART.7 BIS DEL D.LGS.267 DEL 18 AGOSTO 2000 E DELL'ART.16 COMMA 2 DELLA LEGGE N.689 DEL 24 NOVEMBRE 1981.

Il giorno **dodici novembre duemiladiciannove**, alle ore **18:30**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

| Nominativo | Carica | Pres. / Ass. |
|-------------------|-------------|--------------|
| BUSCHITTARI DAVID | VICESINDACO | P |
| MASSEI DONATO | ASSESSORE | P |
| MORETTI LUANA | ASSESSORE | P |
| MEDEI LUDOVICA | ASSESSORE | P |

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Vicesindaco, Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Polizia locale ed amministrativa – Commercio – Suap”, dott.ssa Barbara Foglia:

PREMESSO che con deliberazione n. 31 del 19 ottobre 2019 è stato approvato il Regolamento di Polizia Rurale, strumento normativo di rilevanza con il quale vengono posti a carico dei proprietari e dei conduttori di fondi agricoli, compresi nel territorio rurale, adempimenti specifici, obblighi e limitazioni da applicarsi nella conduzione dei fondi rurali, in conformità agli indirizzi dettati dal piano di sviluppo rurale della Regione Marche e nei piani di Protezione civile regionali e comunali;

RILEVATO che il contrasto del dissesto idrogeologico che interessa il territorio marchigiano è fortemente condizionato anche dall'azione dell'uomo e da pratiche agricole non conformi alle prescrizioni di legge dettate, sia per la salvaguardia del patrimonio rurale che per evitare danni al patrimonio pubblico o privato, imponendo una politica di previsione e di prevenzione non più incentrata sulla riparazione dei danni e sull'erogazione di provvidenze, ma sull'individuazione delle condizioni di rischio e sull'adozione di interventi per la sua prevenzione;

CONSTATATO che nel corso degli anni si sono modificate le abitudini sociali, gli usi e le consuetudini locali, con la nascita di fenomeni che richiedono un procedimento ricognitivo delle criticità ed un ordinamento utile ad una migliore e civile convivenza, poiché sia l'attività rurale sia la civile coesistenza hanno riscontrato dei notevoli mutamenti rispetto a quanto previsto nelle disposizioni degli atti ordinamentali in vigore, ormai obsoleti e suscettibili di integrazione;

RAVVISATA la necessità dell'adozione di un regolamento di polizia rurale quale strumento importante per assicurare la costante e corretta gestione dei rapporti in ogni situazione connessa al mondo rurale, in modo da garantire la crescita e lo sviluppo di una mentalità civile diffusa ed uniforme;

RITENUTO che ai fini di assicurare il rispetto delle norme di condotta prescritte nel regolamento e la piena efficienza ed efficacia delle stesse e delle attività inerenti, è necessario effettuare una determinazione e graduazione degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in riferimento alle sanzioni accertate, garantendo la massima trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.), salva diversa disposizione di legge, per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 e che la medesima sanzione amministrativa si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco o dal Presidente della Provincia;

DATO ATTO, altresì, che ai sensi del comma 1 dell'articolo 16 della legge n. 689 del 24 novembre 1981 è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione degli estremi della violazione;

RILEVATO che in base all'articolo 11 della legge n. 689 del 24 novembre 1981, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie

facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 689 del 24 novembre 1981, così come novellato dall'articolo 6-bis della legge n. 125 del 24 luglio 2008, **la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta**, in deroga alle disposizioni del comma 1 di detto articolo 16 e in deroga alla regola generale del pagamento pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento;
- in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dall'articolo 6-bis della legge 24 luglio 2008, n. 125, **il pagamento in misura ridotta delle predette violazioni sarà predeterminato in misura differenziata in relazione alla gravità dell'illecito con provvedimento della Giunta comunale e, comunque, non in misura minima inferiore ad € 50,00;**

CONSIDERATO che risulta opportuno prevedere una graduazione degli importi in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie in rapporto ai diversi interessi pubblici tutelati dalle singole norme del regolamento di polizia rurale ed alla loro incidenza rispetto alla tutela del patrimonio rurale ed ambientale ed alle politiche di contrasto del rischio idrogeologico;

RAVVISATA l'esigenza di rendere più efficace la funzione deterrente e l'attuabilità delle prescrizioni impartite, individuando la somma prevista per l'estinzione delle sanzioni comminabili per le violazioni riconducibili alle violazioni di norme del regolamento comunale di Polizia Rurale e dalla loro incidenza rispetto ai diritti fondamentali delle persone e della collettività;

VISTO l'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali, che stabilisce i limiti edittali per le violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali;

VISTO l'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1989, n. 689, così come modificato dall'articolo 6-bis della legge n. 125 del 25 luglio 2008 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008 "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*";

VISTE:

- la legge n. 689 del 24 novembre 1981;
- la legge n. 125 del 24 luglio 2008, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, e, più specificatamente, l'articolo 6-bis;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., il responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap";

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica

- agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019 *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*;
 - la deliberazione di Giunta regionale n. 582 del 21/05/2019 *“Applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche Prot. Segr. per l'annualità 2019”*;
 - il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020, che detta disposizioni di buone pratiche agricole;
 - le norme concernenti i tenori massimi di residui antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale: D.M. 23 dicembre 1992 *“Recepimento della direttiva n.90/642/CEE relativa ai limiti massimi di residui di sostanze attive dei presidi sanitari tollerate su ed in prodotti”*;
 - il Regolamento CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;
 - le pratiche di fertilizzazione e di diserbo, che trovano riscontri normativi, rispettivamente, nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (*T.U. Ambiente*) e nella direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;
 - la protezione delle acque dei nitrati, che è trattata nel codice di buona pratica agricola in base alla direttiva 91/676/CEE (D.M. Mipaf del 19/04/1999 *“Approvazione del codice di buona pratica agricola”*);
 - la tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, in base alle Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE;
 - la tutela dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, in base alle Direttive 92/44/CEE e 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici;
 - il R.D. 25 luglio 1904, n. 523 *“Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”*;
 - il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 (*Vincolo idrogeologico*);
 - la tutela delle biodiversità vegetale ed animale: Codice di buona pratica agricola nel quadro del Programma nazionale della Biodiversità - L. 124/1994 *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità”*;
 - la protezione delle bellezze naturali e il vincolo paesistico: D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”*;
 - la legge quadro sulle aree protette: L. 394/1991;
 - il regolamento di polizia veterinaria - D.P.R. n. 320/1954;
 - la legge Regione Marche n. 10 del 20 gennaio 1997 e ss.mm.ii. *“Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo”*;
 - il regolamento Regione Marche 13 novembre 2001, n. 2 *“Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 - Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni”*;
 - la legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*;
 - il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *“Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;
 - il D.Lgs. 532/1992;
 - la legge Regione Marche n. 52/1974 *“Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali”*;
 - il D.P.R. n. 290/2001 *“Regolamento di semplificazione dei procedimenti di*

autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;

- la delibera di Giunta regionale n. 159 del 20/02/2007 “*Interventi del settore della pesca e della acquacoltura*”;
- il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 “*Codice della Strada*”;
- il D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992 “*Regolamento d’attuazione al Codice della Strada*”;
- la legge n. 353 del 21 novembre 2000 “*Legge quadro in materia di incendi boschivi*”;
- la legge Regione Marche n. 6 del 23 febbraio 2005 “*Legge forestale regionale*”;
- il D.Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 “*Modifiche al sistema penale*”;
- la legge Regione Marche 10 agosto 1998, n. 33 “*Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale*”;
- la legge Regione Marche 23 febbraio 2005 n. 6 “*Legge forestale Regionale*” e il R.D.L. 3267/1923 (Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui alla D.G.R. n.2585/2001.
- l’ordinanza sindacale n. 143 del 25 luglio 2000;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 148 del 30/11/2009 “*Determinazione dell’importo della sanzione e amministrativa pecuniaria per violazione all’ordinanza n. 143 del 25 luglio 2000*”;
- l’ordinanza sindacale n. 1/70 del 17 giugno 2014 “*Disposizioni generali per la manutenzione del verde urbano*”;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 18 giugno 2014 “*Determinazione dell’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle disposizioni ordinanza sindacale n. 1/70 del 17 giugno 2014 - Disposizioni generali per la manutenzione del verde urbano*”;
- lo Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 5 ottobre 1991;

VISTO il D.Lgs. n. 152 del 9 aprile 2019 “*Testo unico dell’ambiente*”;

VISTO il regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30 ottobre 2019;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

- di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di DETERMINARE:
 - come indicato nel dettaglio nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, gli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative relative agli illeciti ivi espressamente indicati come previsti dal regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30/10/2019, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 16 della legge n. 689 del 24 novembre 1981;
 - l’applicazione dell’articolo 49 del Regolamento di Polizia Rurale, che dispone che oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, i funzionari responsabili del Settore Polizia Locale e del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, secondo le rispettive competenze, possono ordinare la rimessa in pristino e disporre l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati in caso di inadempienza, quale sanzione accessoria ripristinatoria; in caso di inadempienza

dell'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, il trasgressore sarà punito, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento, con l'applicazione della sanzione fissa di euro 500,00, fermo restando il recupero delle spese sostenute per dare esecuzione a quanto ordinato;

- di MANTENERE quanto previsto dall'articolo 7-*bis* del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per le violazioni non indicate nella tabella riportata a seguire;
- di DARE ATTO che l'esecutività della presente deliberazione sarà contestuale all'efficacia del regolamento di Polizia Rurale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30/10/2019, che entrerà in vigore ai sensi dell'articolo 9 dello statuto comunale.

IL RESPONSABILE V SETTORE
F.to dott.ssa Barbara Foglia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del Settore “Polizia locale ed amministrativa – Commercio – Suap”, dott.ssa Barbara Foglia;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTO l’articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l’articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore “Polizia locale ed amministrativa – Commercio – Suap”, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all’atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

1. di CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di DETERMINARE:
 - come indicato nel dettaglio nella tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, gli importi del pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative relative agli illeciti ivi espressamente indicati come previsti dal regolamento di Polizia Rurale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 30/10/2019, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 16 della legge n. 689 del 24 novembre 1981;
 - l’applicazione dell’articolo 49 del Regolamento di Polizia Rurale, che dispone che oltre al pagamento della sanzione pecuniaria prevista, i funzionari responsabili del Settore Polizia Locale e del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente, secondo le rispettive competenze, possono ordinare la rimessa in pristino e disporre l’esecuzione d’ufficio a spese degli interessati in caso di inadempienza, quale sanzione accessoria ripristinatoria; in caso di inadempienza dell’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e di rimozione delle opere abusive, il trasgressore sarà punito, ai sensi dell’articolo 52 del Regolamento, con l’applicazione della sanzione fissa di euro 500,00, fermo restando il recupero delle spese sostenute per dare esecuzione a quanto ordinato;
3. di MANTENERE quanto previsto dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la determinazione dell’importo del pagamento in misura ridotta per le violazioni non indicate nella tabella riportata a seguire;
4. di DARE ATTO che l’esecutività della presente deliberazione sarà contestuale all’efficacia del regolamento di Polizia Rurale approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30/10/2019, che entrerà in vigore ai sensi dell’articolo 9 dello statuto comunale.-

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 11-11-2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 21-11-2019 al 06-12-2019 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 21855 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 21-11-2019

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

[] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI